

Pubblicato il 27/04/2017

N. 01766/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01277/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2017, proposto da:

(omissis)

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Perugia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA, SEZIONE I, n. 00025/2017, resa tra le parti, concernente il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Perugia in data 8.11.16, notificato al ricorrente in data 12.11.16, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile presentata dal ricorrente;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Ritenuto che le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado non appaiono coerenti con l'orientamento di questa Sezione in ordine alla rilevanza della riabilitazione (e dell'estinzione del reato) al fine di escludere l'automatismo preclusivo di cui all'art. 43, primo comma, del t.u.l.p.s. (e di richiedere, invece, la valutazione discrezionale, di cui al secondo comma) in presenza di una condanna al pagamento della pena pecuniaria in luogo della reclusione (cfr. Cons. Stato, III, nn. 3719/2013, 2019/2016, 2312/2016, 4656/2016 e 4660/2016);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1277/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.